



COMUNE DI SUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

CAP 09090 - Via XXIV Maggio, 7 – Codice fiscale 83001330915 – P. IVA 00179690912

Tel. 0785/853009

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.suni.or.it

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 12 del 28/07/2025

IL SINDACO

PREMESSO nella giornata del 10 agosto 2025 avrà luogo la “18° Sagra del Cinghiale” a cura della Pro Loco;

VISTA la planimetria prodotta dal Comitato organizzatore “Pro Loco di Suni” (prot. n. 2922/2025 del 09/07/2025) e la comunicazione descrittiva in merito allo svolgimento, in cui sono evidenziate le aree di interesse per lo svolgimento delle manifestazioni in programma;

VISTA la nota integrativa pervenuta al protocollo (prot. n. 3184/2025) in cui si comunica il posticipo della data dell'evento alla giornata di domenica 10/08/2025;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche temporanee all'attuale assetto della circolazione stradale, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni e garantire l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori;

VISTI gli articoli 5 e 7 del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. n° 285 del 30-04-1992, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16-2-1992 n° 495 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

ORDINA

- Di interdire temporaneamente al traffico, compreso lo stazionamento di veicoli, il **tratto di Via Tinnura dall'intersezione con “Crocevia” sino ad intersezione con Via Sebastiano Satta** a decorrere **delle ore 09.00 del 10/08/2025 e sino alle ore 03.00 del 11/08/2025;**

- Di interdire totalmente il traffico veicolare compreso lo stazionamento di veicoli, nel primo tratto di **Via San Cosimo, prospiciente Piazza Don Ciulu/Piazza Mercato** a decorrere **dalle ore 09.00 del 10/08/2025 e sino alle ore 03.00 del 11/08/2025;**

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi preposti alla vigilanza;

DISPONE

· Al presente atto verrà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune nonché con i consueti modi di diffusione;

· Il personale della forza pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

· Il personale della Polizia Locale provvederà a diffondere il presente provvedimento alle persone residenti nelle vie interessate dalla manifestazione affinché possano provvedere alla rimozione dei veicoli dalle aree in cui è interdetta la circolazione. Sarà cura degli organi di Polizia Stradale consentire l'accesso controllato ai residenti per comprovate situazioni di emergenza;

· A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241 si avverte, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, entro 60 giorni dalla presente pubblicazione, al Tribunale Amministrativo di Cagliari;

· Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art.6 e 7 del Codice della Strada;

· Copia del presente atto verrà trasmesso, alla Stazione locale dei Carabinieri e all'Albo Pretorio.

Dispone altresì che la presente ordinanza venga inviata senza ritardo a:

- ARST SpA Via Posada 8-10 09122 Cagliari
- Comando Stazione Carabinieri di Suni
- Comando Polizia Stradale – Macomer
- Ufficio di Polizia Locale - sede

Suni, lì 28/07/2025

 Il Sindaco
Avv. Massimo FALCHI
